

Nuovo diritto societario

La recente revisione del diritto societario svizzero introduce interessanti novità a tutela degli azionisti e nell'ottica di favorire la loro partecipazione alle assemblee.



Luca Trisconi, avvocato e notaio, partner studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano e Bellinzona.

Lo scorso primo gennaio sono entrate in vigore numerose innovazioni nel diritto societario. Gli obiettivi principali della novella legislativa sono il miglioramento della cosiddetta governance aziendale, il rafforzamento dei diritti degli azionisti, la modernizzazione dell'assemblea generale e la maggiore flessibilità delle norme sul capitale azionario. Per le società quotate in borsa sono poi state introdotte linee guida per una maggior uguaglianza di genere e norme più severe a garanzia della trasparenza, specie per le aziende attive nel settore del commercio di materie prime.

Fra le maggiori novità di interesse per le piccole e medie aziende attive sui mercati internazionali, si segnala la facoltà per la società anonima di iscrivere a statuto un capitale azionario in valuta straniera e quindi di tenere la propria contabilità in valuta estera in funzione delle necessità legate alla loro attività commerciale. Oltre al franco svizzero, sono così al momento ammesse le seguenti valute: euro, dollaro Usa, sterlina britannica e yen giapponese.

Ora lo statuto può prevedere una cosiddetta fascia di capitale all'interno di una fascia di più 50% o meno 50% del capitale azionario. All'interno della fascia di capitale, il Consiglio di amministrazione può ridurre o aumentare il capitale azionario entro un periodo di cinque anni. Si noti che il capitale delle società anonime non può comunque scendere al di sotto della soglia minima di 100mila franchi e che una riduzione del capitale all'interno della fascia suddetta è consentita solo se la società non ha rinunciato alla revisione limitata del bilancio annuale.

Per quel che concerne i diritti degli azionisti, merita sottolineare come con le

nuove disposizioni gli azionisti di società private, cioè non quotate, che detengono almeno il 10% del capitale azionario o dei diritti di voto, possono chiedere informazioni al Consiglio di amministrazione in qualsiasi momento e non solo in occasione dell'assemblea generale. Il Consiglio di amministrazione deve rispondere alle richieste entro quattro mesi. Inoltre, i soci di società a responsabilità limitata che de-

«Gli obiettivi principali delle numerose innovazioni nel diritto societario entrate in vigore da questo primo gennaio sono il miglioramento della governance aziendale, il rafforzamento dei diritti degli azionisti, la modernizzazione dell'assemblea generale e la maggiore flessibilità delle norme sul capitale azionario»

tengono almeno il 5% del capitale sociale o dei diritti di voto hanno il diritto di prendere visione dei documenti aziendali anche senza l'autorizzazione dell'assemblea generale, purché ciò sia necessario per l'esercizio dei loro diritti. Restano salvi gli eventuali interessi superiori dell'azienda meritevoli di tutela. La soglia che consente agli azionisti di minoranza delle società private di chiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno e di convocare un'assemblea generale straordinaria è stata ridotta al 5%.

Un aggiornamento legislativo che merita particolare attenzione, interessante per la conduzione delle piccole e medie imprese, è quello che si riferisce alle disposizioni sulla modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea generale. In quest'ambito - verrebbe la voglia di dire finalmente - il legislatore ha adeguato le disposizioni legali alle esigenze delle aziende, da un lato, e alle possibilità offerte dall'odierna tecnologia informatica, dall'altro. È così oggi possibile tenere un'assemblea utilizzando anche mezzi elettronici, in più località e anche all'estero. Se così autorizzati, azionisti non presenti fisicamente all'assemblea generale possono quindi esercitare i propri diritti per via elettronica.

Va precisato che talune novità, come la facoltà di creare una fascia di capitale, o per l'appunto quella di tenere un'assemblea generale virtuale o un'assemblea generale all'estero, dovranno obbligatoriamente essere ancorate nello statuto. Si rende pertanto necessario un adeguamento del medesimo. Altri contenuti statutari precedentemente obbligatori, come la convocazione dell'assemblea generale e i diritti di voto degli azionisti, o la nomina degli organi di amministrazione e di revisione, non devono più essere forzatamente menzionati nello statuto, poiché sono ora direttamente derivati dalla legge.

Gli statuti, i regolamenti e i contratti che non fossero conformi alle disposizioni del nuovo diritto societario dovranno essere adeguati alla legge entro due anni, cioè entro il primo gennaio 2025.